

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO I<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 116/CSA (2015/2016)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 054/CSA– RIUNIONE DEL 18 DICEMBRE 2015

#### I° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Leonardo Salvemini, Dott. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, F.C. BARI/LATINA CALCIO DEL 7.11.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 83/Campionati Giovanili del 10.11.2015)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 83 del 10.11.2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha sanzionato la società Bari, a titolo di responsabilità oggettiva, con la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla società Latina con il punteggio di 0 - 3.

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del campionato italiano ragazzi primavera del 7.11.2015 svoltasi tra il Bari e il Latina e terminata con il risultato di 2 a 1 in favore del Bari.

Sulla scorta di quanto refertato dall'arbitro in ordine al disposto allontanamento dal recinto di gioco dei raccattapalle utilizzati dalla squadra ospitante, il Giudice Sportivo "*rilevata la particolare gravità del comportamento dei raccattapalle, protrattosi nel tempo, che, di fatto, ha inciso sul regolare svolgimento della gara, senza alcun doveroso intervento da parte della Società ospitante*" ha dunque inflitto la punizione Sportiva della perdita della gara.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo, ha interposto ricorso a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale la società Bari 19808 S.p.A. chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata e comunque, nel merito, la sua riduzione.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover accogliere nei sensi e nei limiti di seguito meglio precisati il ricorso in esame, e pertanto, per l'effetto, di annullare la sanzione irrogata della perdita della gara, con conseguente ripristino del risultato del campo, ritenendo congrua nel caso di specie la irrogazione della sanzione a carico della ricorrente di €2.000,00 di ammenda.

Il Giudice Sportivo ha fatto applicazione, nella specie dell'art. 17 comma 1 C.G.S. a mente del quale "*La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3...., fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1.*"

E, infatti, il Giudice Sportivo ha ritenuto che il ricordato comportamento dei raccattapalle abbia di fatto inciso sul regolare svolgimento della gara.

E' questo il passaggio logico censurato con il ricorso in esame e che, ad avviso di questa Corte, non merita di essere condiviso.

Non sussistono dubbi, invero, sulla non totale correttezza del comportamento dei raccattapalle, come del resto refertato dall'arbitro il quale dà puntualmente conto di aver fatto

allontanare i 10 ragazzini che svolgevano il detto compito al 35° del secondo tempo segnalando come questi, dal 6° del secondo tempo, *“ritardavano notevolmente la loro azione: in ben 3 circostanze lanciavano i palloni contro i calciatori del Latina al momento di effettuare le rimesse laterali, senza peraltro colpirli. Al 36° durante un’azione di gioco veniva lanciato, sempre dai raccattapalle, nell’area di rigore del Bari un pallone che mi costringeva ad interrompere un’importante azione di gioco della società Latina”*. Lo stesso arbitro disponeva, nel secondo tempo della partita, un recupero di cinque minuti.

Orbene, in disparte il pur rilevante elemento in fatto rappresentato dalla società ricorrente secondo cui, fino al momento dell’allontanamento dei raccattapalle, il pallone fosse uscito dal terreno di gioco 23 volte, rimanendo non in gioco per un tempo cronometrato di 167 secondi (con il che si rappresenta un tempo di recupero del pallone per la rimessa in gioco in media di 7 secondi e 2 centesimi), in un campo peraltro caratterizzato dalla presenza di pista di atletica che inevitabilmente allunga i tempi di recupero, il vizio logico che segna la decisione del Giudice Sportivo è da ravvisare nell’assenza della dimostrazione della connessione causa ed effetto tra il detto comportamento dei raccattapalle e l’asserito irregolare svolgimento della gara tanto, da pervenire, finanche, alla punizione sportiva della perdita della gara medesima.

Ad avviso della Corte siffatta concatenazione logica non può, nella specie, ritenersi sussistente e comunque rimane indimostrata e, invero, non trova appiglio nel pur puntuale referto arbitrale. La stessa particolare incisività della punizione inflitta richiede una più rigorosa individuazione del nesso logico che a determinati comportamenti (il cui materiale accadimento non è controverso) ricollega la valutazione della conseguente irregolarità dello svolgimento della gara.

Non a caso, nel corpo del medesimo primo comma dell’art. 17 C.G.S. è disposto che *“Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1”* e dunque anche la sanzione dell’ammenda di cui alla lett. b) del primo comma dell’art. 18. In altri termini, lo stesso art. 17 C.G.S. non riconnette in maniera automatica la punizione della perdita della gara ad ogni e qualsivoglia accadimento occorso durante lo svolgimento della gara, ma esclusivamente a quelli connotati da particolare gravità e idoneità per le modalità, i tempi, le caratteristiche tali da compromettere il regolare svolgimento della gara.

Difettando nella specie la dimostrazione logico-fattuale del collegamento tra la rilevata condotta dei raccattapalle (alla luce anche degli elementi in fatto forniti dalla ricorrente) e il regolare svolgimento della gara, la Corte ritiene di annullare la punizione sportiva inflitta della perdita della gara, ritenendo al contempo comunque sussistente la responsabilità oggettiva del Bari da sanzionare tuttavia, avuto riguardo oltre che agli elementi già richiamati all’età dei raccattapalle e alla circostanza che comunque per la tipologia di incontro di cui trattasi neppure sussisteva l’obbligo per la squadra ospitante di predisporre detto servizio, con l’ammenda di €2.000,00.

Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il ricorso in esame va accolto giusta quanto innanzi esplicitato.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. di Bari, ripristina il risultato conseguito sul campo di 2-1 nella gara su indicata ed infligge alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di €2.000,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.C. BARI/SALERNITANA CALCIO DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 40 del 10.11.2015)**

Con reclamo dell’11.11.2015, la società F.C. Bari 1908 S.p.A. impugnava il provvedimento adottato con delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com Uff n. 40 del 10.11.2015, con il quale era stata inflitta l’ammenda di €5000,00, per avere i suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una mazza di legno con punta rinforzata; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lett. A) e b) C.G.S., per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza.

A sostegno dell'impugnazione, la reclamante richiama l'esimente di cui all'art. 13 C.G.S. per la contestuale ricorrenza delle tre circostanze previste dalla citata norma e cioè, oltre a quelle già riconosciute dal giudice alla lett. a) e b), anche quella ulteriore prevista alla lett. e), non considerata, invece, dal Giudice di prime cure.

A tal proposito, la reclamante allega altra documentazione diretta a provare come la società F.C. Bari 1908 S.p.A. ebbe ad indire una riunione il giovedì prima della partita, nella quale, poneva a disposizione del G.O.S. ben due unità ulteriori per l'attività di prefiltraggio.

In definitiva, la società reclamante afferma, nei motivi di ricorso, di aver predisposto ogni misura utile per il controllo degli spettatori prima dell'ingresso e che, pertanto, nessuna sanzione pecuniaria poteva essere elevata.

Inoltre, in merito alla natura della condotta censurata, la reclamante invoca la natura non violenta del gesto consistito nel lancio della mazza sulla pista di atletica riconducendola ad un gesto di giubilo in coincidenza della prima rete realizzata dalla squadra di casa.

Orbene, tutto ciò premesso, a giudizio di questa Corte le ragioni invocate dalla ricorrente non appaiono idonee per l'annullamento *in toto* dell'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale, che peraltro ha già di suo applicato una sanzione pecuniaria al di sotto dei minimi edittali, in quanto la potenziale pericolosità e lesività del gesto, comunque sconsiderato, appare in tutti i suoi aspetti, non potendo esso di certo essere classificato quale mero gesto di giubilo. Tuttavia appare adeguato e proporzionale ridurre l'ammenda a €3.000,00, in ragione anche delle iniziative poste in essere dalla società per prevenire atti violenti da parte dei propri tifosi, non valendo in maniera decisiva ogni considerazione in ordine alla natura inoffensiva dell'oggetto lanciato in campo (mazza con punta rinforzata in plastica, utilizzata per suonare i tamburi).

Per questi motivi, la C.S.A., I Sez., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. di Bari riduce la sanzione dell'ammenda ad €3.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## **II° COLLEGIO**

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **3. RICORSO CALC. GONZALEZ PABLO ANDRES AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA CALCIO/VIRTUS LANCIANO DEL 5.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 53 del 7.12.2015)**

Al 17° del primo tempo, della gara Novara/Lanciano, disputata il 5.12.2015, il calciatore Gonzalez Pablo Andres numero 19 della società Novara colpiva “.....con uno schiaffo al volto un avversario a gioco in svolgimento.....”.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 53 del 7.12.2015, lo sanzionava con la squalifica per 3 gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso il calciatore Gonzalez Pablo Andres chiedendo il riesame delle circostanze che avevano portato all'espulsione prima ed alla squalifica dopo.

Secondo il reclamante, la questione andava inquadrata in una diversa prospettiva alla luce del fatto che, mentre era in possesso di palla, subiva un fallo da un avversario (che per detto comportamento veniva sanzionato con l'ammonizione) e nel cercare di divincolarsi, difendendo il pallone, colpiva l'avversario non volontariamente bensì effettuando un movimento solo per liberarsi ed allontanare l'altro giocatore che lo stava attaccando irregolarmente.

In buona sostanza, secondo l'impugnazione, la reale dinamica dei fatti apparirebbe affatto diversa.

Ciò posto, le prospettate censure meritano parziale accoglimento.

Così come si evince da una lettura combinata ed integrata del referto dell'arbitro, è fondata la prospettata rivalutazione degli accadimenti.

Ed infatti dall'esame del referto dell'arbitro emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Bacinovic, del Lanciano, è stato in effetti ammonito al 17° del primo tempo, proprio per un fallo di gioco.

La corretta ricostruzione dell'episodio, così come direttamente percepita dall'arbitro, evidenzia che il Gonzalez ha voluto in realtà allontanare il calciatore avversario, anche se in maniera non corretta e non conforme al regolamento, senza però che detto comportamento integrasse gli estremi della condotta violenta, bensì apparendo piuttosto, a parere di questa Corte almeno, come un eccesso di impeto agonistico.

I fatti così come delineati evidenziano, quindi, una condotta gravemente antisportiva che la Corte ritiene equo sanzionare in 2 (due) giornate di squalifica.

Per questi motivi, la C.S.A., I Sez., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Gonzalez Pablo Andres, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

**Pubblicato in Roma il 20 aprile 2016**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio